

COMUNE DI ODERZO

(Provincia di Treviso)

SERVIZIO TRIBUTI

Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati

(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160., art. 1, commi 816 - 845)

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 26/03/2021 in vigore dal 01/01/2021 Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 18 del 30/05/2022 in vigore dal 01/01/2022 Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 51 del 22/12/2022 in vigore dal 01/01/2023 Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 49 del 15/12/2023 in vigore dal 01/01/2024 Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 30/01/2024 in vigore dal 01/01/2024 Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 53 del 16/12/2024 in vigore dal 01/01/2025

Indice generale

PARTE PRIMA - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCES O AUTORIZZAZIONE	
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni	4
Articolo 3 - Procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni. Casi di dichiarazione	5
Articolo 4 - Norme di riferimento	5
Articolo 5 - Avvio del procedimento amministrativo	6
Articolo 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo	8
Articolo 7 - Istruttoria e pareri	9
Articolo 8 - Criteri per la concessione di alcune tipologie di occupazione	9
Articolo 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione	12
Articolo 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento	13
Articolo 11 - Principali obblighi del concessionario	13
Articolo 12 - Revoca sospensione o modifica d'ufficio. Rinuncia	14
Articolo 13 - Sospensione e decadenza. Estinzione	15
Articolo 14 - Occupazioni d'urgenza	16
Articolo 15 - Occupazioni occasionali	17
Articolo 16 – Subentro	17
Articolo 17 – Rinnovo e disdetta	18
Articolo 18 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni	18
PARTE SECONDA - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE	18
Articolo 19 - Oggetto del canone	19
Articolo 20 - Ambito di applicazione del canone	19
Articolo 21 - Soggetto passivo	19
Articolo 22 - Soggetto attivo . Gestore del canone	20
Articolo 23 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone	20
Articolo 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie	21
Articolo 25 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa	21
Articolo 26 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona	23
Articolo 27 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità	24

Articolo 28 - Riduzioni e Maggiorazioni	24
Articolo 29 – Esenzioni	26
Articolo 30 - Modalità e termini per il versamento del canone	28
Articolo 31 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi. Sanzioni	29
Articolo 32 - Accertamenti e sanzioni	32
Articolo 33 - Rateazioni	32
Articolo 34 - Rimborsi e compensazione	32
Articolo 35 - Contenzioso	33
Articolo 36- Trattamento dei dati personali	33
PARTE TERZA - CANONE MERCATALE	33
Articolo 37- Canone di concessione per l'occupazione di aree pubbliche destinate a mercati	33
Articolo 38 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa	33
Articolo 39 - Riduzioni e maggiorazioni	34
Articolo 39 bis - Versamento del canone mercatale	34
PARTE QUARTA - DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEL SERVIZIO PUBBLI AFFISSIONI	
Articolo 40 - Tipologie dei mezzi pubblicitari	35
Articolo 41 - Piano generale degli impianti pubblicitari	36
Articolo 42- Gestione del servizio delle pubbliche affissioni	37
Articolo 43 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni. Superfici	37
Articolo 44 - Canone sul servizio affissioni	38
Articolo 45- Tariffe e maggiorazioni	38
Articolo 46 - Riduzione del canone	38
Articolo 47 - Esenzioni dal canone	39
Articolo 48 - Numerazione impianti	39
Articolo 49 - Modalità per il servizio affissioni	39
Articolo 50 - Vigilanza sanzioni amministrative	40
PARTE QUINTA - DISCIPLINA TRANSITORIA	40
Articolo 51- Norme transitorie	40
Articolo 52 - Entrata in vigore	41

PARTE PRIMA - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 istituisce e disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi delle disposizioni contenute nei commi da 816 a 836 e il canone mercatale di cui ai commi da 837 a 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Oderzo, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
- 3. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (canone non ricognitorio), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni

- 1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
- Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti;
- 3. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative.

- Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
- 4. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
- 5. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 15, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

Articolo 3 - Procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni. Casi di dichiarazione.

- 1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
- 2. Nel caso di affidamento in gestione del canone, gli atti di concessione o autorizzazione sono trasmessi al concessionario competente per la riscossione.
- 3. Secondo la disciplina del presente regolamento la domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - e) altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - f) tutte le altre esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
 - g) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
- La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione, in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
- 5. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Articolo 4 - Norme di riferimento

 In presenza di regolamenti che disciplinano procedimenti amministrativi per il rilascio di concessioni e autorizzazioni amministrative che hanno attinenza alle fattispecie oggetto del presente regolamento, si applicano le diverse disposizioni quando non derogate nel presente regolamento.

- 2. Per l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Piano del Commercio su aree pubbliche approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 29 del 10/10/2005 e ss.mm.;
- 3. Per la disciplina del "Mercato agricolo" si rinvia al regolamento approvato Delibera del Consiglio comunale n. 32 del 07/07/2008 e ss.mm.;
- 4. La concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri e delle attività dello spettacolo viaggiante è regolata dal relativo Regolamento approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 12 del 28/03/2018 e ss.mm.
- 5. Per il rilascio delle autorizzazioni alla collocazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse si rimanda all'allegato "D" del vigente Regolamento edilizio Comunale (REC) approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 53 del 18/12/2019;

Articolo 5 - Avvio del procedimento amministrativo

- 1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
- 2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
 - Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - Documentazione fotografica;

- Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
- 3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
 - che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;
 - di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
 - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;
- 4. Qualora l'occupazione riguardi plateatici annessi a pubblici esercizi, l'istanza di occupazione di suolo pubblico deve, a pena di improcedibilità, essere corredata da disegni e/o elaborati grafici e/o documentazione fotografica e relazioni tecniche, al fine di valutare la qualità dell'immagine complessiva, identificando la tipologia, le dimensioni, la foggia ed il materiale di tavolini, sedie, poltroncine, elementi di delimitazione, ombrelloni, cestini portarifiuti, funghi scaldanti, eventuali pedane, coperture o ombrelloni.
- 5. Nel caso di manifestazioni, l'organizzatore può presentare, con le modalità previste dal vigente regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), una unica istanza per l'occupazione del suolo pubblico,che ricomprenda tutte le aree interessate, indicando in maniera dettagliata il numero e i dati identificativi dei soggetti che parteciperanno e le varie attività che vi si svolgeranno; resta fermo l'obbligo per ogni singolo soggetto partecipante alla manifestazione che eserciti qualsiasi attività che richieda specifiche autorizzazioni ulteriori rispetto all'occupazione di suolo pubblico, di presentare proprie autonome istanze tramite il portale SUAP per acquisirle.
- 6. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria, eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
 - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e. la ragione per la quale è richiesta;

- f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute:
- h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
- i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - i. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - ii. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - iii. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - iv. allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
- 7 .Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
- 8 .Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
- Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune rende disponibili dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

Articolo 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

- 1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
- 2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 60 giorni.
- 3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7 - Istruttoria e pareri

- 1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- 2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
- 3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
- 4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
- 5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario, e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
- 6. I pareri di cui al precedente comma 5 eventualmente richiesti dal responsabile dell'istruttoria ad altri uffici devono essere espressi entro 10 giorni lavorativi dalla formale richiesta; decorso tale termine, il parere è da intendersi acquisito favorevolmente.

Articolo 8 - Criteri per la concessione di alcune tipologie di occupazione

- 1. Le occupazioni di suolo pubblico nel centro storico, sono informate ai seguenti criteri:
- a) raccolta fondi:
 - salvo che per le manifestazioni a carattere nazionale, la raccolta fondi è uniformata ai seguenti principi:
 - è vietata qualsiasi forma di vendita o contrattazione dei beni esposti;
 - il bene deve essere ceduto in cambio di una libera contribuzione e non di un importo prefissato;
 - dovrà essere comunque esposto un cartello con la scritta "offerte libere";
 - può essere effettuata dalla stessa organizzazione od associazione al massimo 3 volte nell'arco dell'anno e per non più di 2 giorni di seguito;
 - In caso di più richieste per la medesima giornata, salvo assenso reciproco, sarà data priorità alla manifestazione a carattere nazionale promossa da Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017;
- b) mostre di autovetture e vetture d'epoca o altre similari :
 - deve essere garantita l'incolumità della pavimentazione ;
 - in caso di concessionari di auto, l'occupazione può avvenire al massimo 4 volte nell'arco dell'anno e per non più di 2 giorni di seguito da parte del medesimo concessionario; dal computo sono escluse le occupazioni in occasione di manifestazioni promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- c) pubblicità di tipo commerciale:
 - è vietato collocare totem, striscioni, piramidi o altri supporti pubblicitari a carattere commerciale, fatto salvo il caso di impianti convenzionati con il Comune che possano essere strumento di comunicazione istituzionale per l'ente;

- non sono considerate a carattere commerciale le occupazioni realizzate allo scopo di promuovere manifestazioni di tipo culturale, sportivo o ricreativo, religioso, a scopo benefico, o che godono del patrocinio del Comune o di altri Comuni a condizione di reciprocità o quelle poste in essere dai soggetti di cui al punto successivo;
- l'occupazione può avvenire al massimo per 10 giorni, riferito ad evento per ogni anno solare, salvo che per i partner istituzionali del Comune quali, a titolo esemplificativo: Associazioni di partnerariato pubblico privato di cui il Comune fa parte; Fondazione Oderzo Cultura, Pro Loco, Protezione Civile Comunale, Associazione Carabinieri, Banda Turroni, C.R.I., CIMIC Group;
- fermo restando quanto previsto al comma 3. lett. b) del presente articolo, le attività di promozione senza vendita da parte di soggetti non in possesso della licenza per il commercio sulle aree pubbliche sono consentite per un massimo di tre volte nell'anno solare e per non più di due giorni di seguito;
- d) plateatici annessi a pubblici esercizi:
 - la tipologia e il colore di tavolini, sedie e poltroncine devono essere omogenei. Per gli altri elementi, quali pedane, coperture, ombrelloni, parapetti o fioriere, si rimanda al Regolamento Edilizio Comunale. Tali occupazioni non devono in ogni caso arrecare intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, compreso il passaggio di carrozzine per portatori di handicap e passeggini, devono lasciare libero un passaggio pedonale di almeno ml 1,50 e sono concesse fatti salvi i diritti di terzi e le prescritte autorizzazioni (es. parere della Sovrintendenza ai beni culturali, autorizzazioni condominiali, ecc.).
- 2. Criteri generali per la concessione di altre tipologie di occupazione su tutto il territorio comunale:
- a) mostre di pittura o di altre opere dell'ingegno:
 - è necessaria la presenza sul posto dell'artista o dell'inventore;
- b) occupazioni nelle aree mercatali:
 - nell'area destinata a mercato merceologico individuata nel vigente "Piano del Commercio su aree pubbliche" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 10 ottobre 2005 e a "Mercato Agricolo", istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 7 luglio 2008, possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli; pertanto negli orari di svolgimento di detti mercati sulle aree individuate è vietato svolgere qualsiasi attività promozionale o commerciale.
- c) occupazioni con fioriere, vasi o altri elementi a scopo ornamentale:
 - sono considerate dall'Amministrazione Comunale come contributo all'arredo urbano i manufatti che rientrino in uno dei seguenti due casi:
 - 1. siano collocati in aderenza all'edificio dell'attività cui si riferiscono, in numero non superiore a due, di dimensioni massime cm 50 x 50 e comunque tali da non ostacolare la circolazione, e a condizione che non contengano o non siano adibiti a messaggi pubblicitari o commerciali;
 - 2. svolgano la funzione di impedire l'uso improprio dell'area su cui sono collocati, senza delimitarla, e a condizione che non contengano o non siano adibiti a messaggi pubblicitari o commerciali.
- d) occupazione con merci o espositori di merci:
 - sono consentite nel limite massimo di 80 cm dal limite delle pareti prospicienti l'esercizio commerciale interessato oppure tra le colonne dei porticati e per una lunghezza massima pari a

quella del fronte dell'esercizio medesimo, purché non arrechino intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, compreso il passaggio di passeggini e carrozzine per portatori di handicap, lasciando libero un passaggio pedonale di almeno ml 1,50;

- la concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale; le strutture e le merci, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
- e) attività artigianali di prodotti gastronomici per asporto:
 - è consentita l'occupazione del suolo pubblico esclusivamente per il posizionamento di:
 - 1) un numero massimo di due panche della lunghezza massima di cm 200 e la profondità massima di cm 80 ciascuna, con la sola funzione di conforto per gli avventori in occasione dell'acquisto;
 - 2) un ombrellone con superficie ombreggiante di dimensioni massime di 36 mq., con la sola funzione di conforto per gli avventori in occasione dell'acquisto;
 - 3) un cestino portarifiuti con base di dimensioni massime cm 50 x 50 e comunque di dimensioni tali da non ostacolare la circolazione; con obbligo a carico del concessionario di provvedere alla pulizia dell'area occupata e di quella circostante.

Le occupazioni elencate non devono in ogni caso arrecare intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, compreso il passaggio di passeggini e carrozzine per portatori di handicap, devono lasciare libero un passaggio pedonale di almeno ml 1,50 e sono concesse fatti salvi i diritti di terzi e le prescritte autorizzazioni (es. parere della Sovrintendenza ai beni culturali, autorizzazioni condominiali, ecc.)

- f) occupazioni per attività edilizia fatto salvo quanto stabilito dal vigente Regolamento edilizio comunale, valgono i sequenti criteri:
 - nell'esecuzione di lavori edili e altri interventi di manutenzione o ristrutturazione, con o senza l'ausilio di mezzi di supporto, deve essere privilegiato l'utilizzo di aree interne, salvo che vi siano ragioni di sicurezza o sproporzione dell'onere economico per la realizzazione dell'occupazione all'interno del cantiere, da documentare con relazione di tecnico abilitato (direttore lavori o del responsabile della sicurezza)
 - se il cantiere comporta l'occupazione di marciapiede o sede stradale la stessa deve essere consentita per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori e previa predisposizione da parte del richiedente di proposta di efficienti e sicuri percorsi alternativi (schemi ex D.M. 17.12.2008) da indicare obbligatoriamente nell'istanza di cui all'art. 5; in tal caso la relativa segnaletica e l'informazione agli utenti interessati è a carico del titolare dell'autorizzazione.
 - le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici;
 - possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornaliere.
- g) circhi equestri e attività dello spettacolo viaggiante:
 - i criteri per la concessione di aree per l'installazione di circhi equestri o attività di spettacolo viaggiante assimilabili e per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante sono stabiliti dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2018 e ss.mm
 - le aree comunali disponibili sono individuate con deliberazione della Giunta Comunale;
 - competente al rilascio dell'autorizzazione è il Comando di Polizia Municipale.
- h) mestieri girovaghi:

- le aree, i tempi, i periodi e le modalità di svolgimento su area pubblica dei mestieri girovaghi di cui agli artt.li da 25 a 27 del Regolamento di Polizia Urbana e civica convivenza approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31 marzo 2021, sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale;
- i) occupazioni per propaganda elettorale, comizi e raccolta firme:
 - per le occupazioni di suolo pubblico durante il periodo di propaganda elettorale, si fa riferimento alla disciplinata dettata dalle leggi speciali in materia;
 - in ogni caso, tali occupazioni sono soggette ad istanza da presentare a cura del legale rappresentante o del delegato almeno 5 giorni lavorativi precedenti l'occupazione richiesta.

Articolo 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione

- 1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.
- 2. Costituisce motivo di diniego a concessioni o autorizzazioni per nuove richieste da parte dello stesso occupante. il mancato pagamento di canoni o tributi pregressi.
- 3. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nella parte seconda del presente regolamento.
- 4. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
- 5. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

- Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione:
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
- 2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
- La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
- 4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di cui all'art 15 del presente regolamento Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Articolo 11 - Principali obblighi del concessionario

- 1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione:
 - a) ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione;
 - b) non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche;
 - c) ha l'obbligo di mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e nel caso di occupazione con plateatico, deve garantire anche la pulizia dell'area circostante;

- d) ha l'obbligo di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;
- e) è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- f) ha l'obbligo di riparare eventuali danni diretti ed indiretti derivanti dalle occupazioni;
- g) è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione comunale. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione deve darne immediata comunicazione al Comune, che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione.
- i) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà saldamente fissare, a proprie cura e spese, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992;
- j) Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piano stradali, nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Articolo 12 - Revoca sospensione o modifica d'ufficio. Rinuncia

- 1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, con atto motivato e nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
- 2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, modifica o sospensione, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno in caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale in caso di occupazione temporanea, *oppure ad una proroga dell'occupazione*.
- 3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
- 4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.

5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13 - Sospensione e decadenza. Estinzione.

- 1. Qualora ragioni di pubblico interesse o sicurezza richiedessero la sospensione della concessione di suolo pubblico in occasione di fiere, mercati, manifestazioni o altro, il concessionario deve lasciare libera l'area occupata su semplice richiesta del Comune o ordine, anche verbale, della polizia locale, per il tempo strettamente necessario, e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzo alcuno. In caso di inerzia dell'interessato a liberare l'area occupata, vi provvederanno d'ufficio il competente settore comunale o la polizia locale con addebito delle relative spese alla parte inadempiente.
- 2. Sono cause di sospensione della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle condizioni e/o prescrizioni previste nell'atto concessione o autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia, inclusa l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - b) il disturbo alla quiete pubblica causato dall'esercizio dell'attività, ove accertato dalle autorità competenti;
 - c) la mancanza di manutenzione, cura e pulizia dell'area occupata, che comporti pericolo per le persone o cose oppure nocumento al decoro e alla nettezza urbana;
 - d) la mancata apposizione, quando prescritto, e/o manutenzione dei segni, segnaletica o manufatti di delimitazione del suolo pubblico concesso.
- 3. Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) reiterate e continuate (intendendosi per tali almeno 3) violazioni di norme di legge e regolamentari in materia o connesse all'esercizio dell'attività svolta sull'area oggetto della concessione, accertate dai competenti organi di vigilanza;
 - b) l'uso improprio del diritto di occupazione o del mezzo pubblicitario o in contrasto con quanto previsto nell'atto di concessione;
 - c) il mancato pagamento del canone, entro i termini stabiliti nella concessione o autorizzazione o comunque previsti dalle disposizioni legislative in materia, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;
 - e) la mancata esposizione/installazione pubblicitaria entro 2 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
- 4. In tutti i casi di decadenza il titolare della concessione o autorizzazione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

- 5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono accertati dai competenti organi di vigilanza e, per quanto riguarda il mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti, dal servizio cui compete l'entrata o dal concessionario incaricato della riscossione.
- 6. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono adottati dal responsabile del procedimento che ha concesso il suolo pubblico, previa notifica di atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
- 7. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
- 8. Sono cause di estinzione della concessione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
- 9. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 14 - Occupazioni d'urgenza

- 1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio comunale, anche verbalmente.
- 2. In tal caso la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. L'Ufficio provvederà ad accertare, previo parere di cui all'art. 7, se esistevano le condizioni d'urgenza. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva e verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.
- 3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Articolo 15 - Occupazioni occasionali

- 1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 25 mq e di durata non superiore a 6 (sei) ore nell'arco della medesima giornata, solamente nelle ore diurne, e per un numero massimo di 2 (due) giorni, per traslochi, carico e scarico merci, manutenzione del verde, potatura delle piante, spurghi, piccoli lavori di manutenzione o di allestimento, anche con mezzi meccanici o automezzi operativi, allacciamento impianti e servizi, inaugurazioni di attività commerciali, pubblici esercizi o simili, che non comportano intralcio alla viabilità pedonale o veicolare; in tal caso, per l'occupazione dei soli stalli di sosta, non è richiesta la relativa ordinanza di modifica alla viabilità e si applica la procedura di cui al comma 2 del presente articolo.
 - b) le occupazioni di non più di 25 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche al di fuori del periodo elettorale , sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, di beneficenza, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 12 (dodici) ore;
 - c) le occupazioni per l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione, come disciplinata dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.
- 2. Le occupazioni di cui al comma 1 sono escluse dall'obbligo del preventivo provvedimento di concessione e devono essere comunicate almeno dieci giorni prima al competente ufficio comunale, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. Sono in ogni caso fatte salve le specifiche disposizioni e/o limitazioni previste in tema di nettezza, decoro ed ordine, quiete e sicurezza, inquinamento acustico (emissioni sonore) previste dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 16 - Subentro

- 1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
- 2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
- 3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
- 4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
- 5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17 – Rinnovo e disdetta

- 1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
- 2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento; nella medesima vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
- 3. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
- 4. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone dovuto e alla verifica della regolarità del pagamento di eventuali canoni pregressi e dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019
- 5. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.
- 6. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
- 7. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 18 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

- 1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede:
- alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento;
- a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
- a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione;
- a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
- 2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come indicato al comma 1, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19 - Oggetto del canone

 Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20 - Ambito di applicazione del canone

- Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio nei modi di legge.
- 3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
- 4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
- 5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
- 6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21 - Soggetto passivo

- 1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
- 2. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

- 3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.
- 4. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 22 - Soggetto attivo . Gestore del canone.

- 1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Oderzo.
- 2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile quale gestore del canone a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzioni, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
- 3. Il Comune di Oderzo, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
- 4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
- 5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 23 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

- 1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. importanza della zona occupata del territorio comunale;
 - b. superficie dell'occupazione di spazi od aree pubbliche espressa in metri quadrati, con arrotondamento al metro quadrato superiore,
 - c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato
 - d. durata dell'occupazione degli spazi o delle aree o della diffusione dei messaggi pubblicitari;
 - e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;

2. Ai fini dell'individuazione delle tariffe standard così come definite ai commi 826, 827 e 831 e delle tariffe base come definite ai commi 841 e 842 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il Comune di Oderzo alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 20.527 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.

Articolo 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

- 1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
- a) sono annuali (permanenti) le occupazioni a carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, con sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività;
- b) sono temporanee (giornaliere) le occupazioni effettuate anche in periodi non continuativi di durata inferiore all'anno, ancorché derivanti da un atto di concessione rilasciato per più annualità;
- c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione, ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 25 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

- 1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante.
- 2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- 3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene

- determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
- 4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
- 5. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio, con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (art 1, comma 831 Legge 160/2019)
- 5 bis Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma precedente, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio comunale. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817della Legge 160/2019 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (art 1, comma 831 bis Legge 160/2019)
- 6. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a

- raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.
- 7. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. (art 1, comma 829 Legge 160/2019)
- 8. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
- 9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero in base a fasce orarie, ovvero a tariffa giornaliera.
- 10. abrogato
- 11. abrogato
- 12. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
- 13. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 5,00.

Articolo 26 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

- 1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in una unica zona in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile; alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
- 2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale. Le strade, le piazze, gli spazi e le altre aree pubbliche sono articolate nelle seguenti proporzioni:
 - prima categoria: 100 per cento;
 - seconda categoria: 70 per cento;
 - terza categoria: 40 per cento.
- 3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in categorie diverse, si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa più elevata.

Articolo 27 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella sequente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. =< 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI (70 x 100)

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
SOPRA/SOTTOSUOLO
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

Articolo 28 - Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

- a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
- b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, ricreative, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
- c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
- d) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%
- e) Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui alla successiva Parte terza (Canone mercatale), realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
- f) Per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi è prevista una riduzione del 55,50%;
- g) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
- h) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;
- i) Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune si applica una riduzione del 30%;
- j) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%:
- k) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, ricreative, culturali o sportive, si applica una riduzione del 90%;
- I) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- m) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 20%;
- n) Per le occupazioni temporanee, le riduzioni si applicano in base alle seguenti fasce orarie:
 - 1[^] fascia dalle ore 00.00 alle ore 06.00 tariffa ridotta del 90%;
 - 2[^] fascia dalle ore 06.01 alle ore 15.00 tariffa ridotta del 25%;
 - 3[^] fascia dalle ore 15.01 alle ore 24.00 tariffa ridotta dell'85%.

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

- Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
 - a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;

b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;

Articolo 29 - Esenzioni

- 1. Sono esenti dal canone le occupazioni: (art 1, comma 833, Legge 160/2019 e scelte discrezionali)
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - d) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - f) i passi carrabili;
 - g) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap o poste in essere per i medesimi;
 - h) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
 - i) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - j) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività, con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - k) occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili;
 - occupazioni da chiunque realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche sempreché l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l'esecuzione delle opere;
 - m) le occupazioni realizzate dagli enti del terzo settore, di cui al D. Lgs. n. 117/2017, a condizione che tali organizzazioni non abbiano ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e risultino iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o, nelle more dell'operatività del medesimo, nei registri tenuti dalle regioni, per iniziative istituzionali;
 - n) occupazioni realizzate dalle associazioni iscritte in albi comunali, provinciali o regionali o da partner istituzionali, per iniziative a rilevante interesse pubblico riconosciuto con apposito

- atto di Giunta, nel quale va evidenziato il beneficio economico derivante al richiedente dall'esenzione in esame;
- o) occupazioni occasionali di cui all'art. 15 del presente regolamento, per le quali non è richiesto un atto di concessione da parte del Comune ;
- p) occupazioni a carattere ornamentale considerate come contributo all'arredo urbano;
- q) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune, effettuate anche da soggetti cui viene conferito l'incarico per l'organizzazione operativa e per le quali il Comune sostiene, nella totalità o in parte le spese;
- r) occupazioni che rivestono carattere di rilevante pubblico interesse comunale specificatamente riconosciuto con apposito atto di Giunta, anche a carattere generale. Sono considerate di rilevante pubblico interesse comunale le manifestazioni patrocinate dal Comune. Per dette manifestazioni sono esenti anche le aree in cui viene posta in esser attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, per la durata massima di 15 (quindici) giorni consecutivi. Negli atti che rilevano l'interesse pubblico va evidenziato il beneficio economico derivante dall'esenzione in esame;
- s) occupazioni con attrezzature per la gestione dei rifiuti urbani e per i servizi pubblici (es. defibrillatore);
- t) infrastrutture che compongono le stazioni di ricarica di veicoli elettrici;
- u) le occupazioni poste in essere da pubblici esercizi ed attività artigianali in zone interessate da modifiche o limitazioni alla sosta o alla circolazione veicolare o pedonale, per la realizzazione di opere pubbliche, i cui lavori si protraggano per un periodo uguale o superiore a 7 (sette) giorni.
- 2. Sono esenti dal canone per la diffusione di messaggi pubblicitari: (art 1, comma 833, Legge 160/2019 lett da g) a q))
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati da partner istituzionali dell'ente, per iniziative a rilevante interesse pubblico, per le quali viene riconosciuto il patrocinio con apposito atto, nel quale va evidenziato il beneficio economico derivante al richiedente dall'esenzione in esame;
- k) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati, per manifestazioni sportive a rilevanza sovracomunale, per le quali viene riconosciuto il patrocinio con apposito atto, nel quale va evidenziato il beneficio economico derivante al richiedente dall'esenzione in esame.
- 3. Sono inoltre esenti dal canone le seguenti tipologie di esposizioni pubblicitarie, per le dimensioni massime e le durate indicate:
 - 1) esclusivamente nel caso di iniziative o eventi patrocinati dal Comune e promossi da associazioni iscritte nell'Albo comunale:
 - a) un massimo di 50 (cinquanta) locandine di dimensioni inferiori ad 1 mq ciascuna per la durata massima di 15 giorni;
 - b) massimo 2 (due) striscioni monofacciali (non trasversali stradali) di dimensioni inferiori a 5,5 mq, per la durata massima di 15 giorni;
 - c) massimo 1 (uno) striscione, anche bifacciale, stradale trasversale di dimensioni massime di mt 6,0 x 1,0 per facciata, per la durata massima di 15 giorni;
 - 2) a favore degli istituti scolastici del territorio del Comune: massimo 1 (uno) striscione, anche bifacciale, stradale trasversale di dimensioni massime di mt 6,0 x 1,0 per facciata, per un periodo massimo di 45 giorni.

Articolo 30 - Modalità e termini per il versamento del canone

- 1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente

- regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
- 5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
- 6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
- 7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 800,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10. Per l'occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzati in corso d'anno, la rateazione può avvenire alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio occupazione; qualora si verifichino successivamente al 31 luglio, la rateazione può avvenite in due rate di uguale importo, di cui la prima nel mese di inizio occupazione e la seconda entro il 31 dicembre, oppure alla data di cessazione, se antecedente.
- 8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario. Per le occupazioni di suolo pubblico il versamento del canone può avvenire con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo. In ogni caso il versamento dell'ultima rata deve essere antecedente alla scadenza dell'occupazione.
- 9. Al canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari si applicano le disposizioni sul ravvedimento operoso di cui all'art. 19-ter del vigente Regolamento generale delle entrate.

Articolo 31 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi. Sanzioni

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione, ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
- b) realizzate con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione oppure in contrasto con le prescrizioni regolamentari e legislative inerenti la natura e l'oggetto della concessione (di carattere edilizio, urbanistico, ambientale e paesaggistico, ecc..);
- c) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata o protratte oltre il termine, anche orario, stabilito nell'atto di concessione;
- d) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
- e) effettuate da soggetto diverso dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
- Le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi si presumono temporanee se effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento; si considerano invece permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. (ai sensi del comma 821 lett. g) della Legge 160/2019)
- 3. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 179, ovvero rilevate da soggetti qualificati incaricati dal Comune o dall'eventuale gestore del canone, determinano, per gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi, in solido tra loro con reciproco diritto di regresso, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 bis del presente articolo;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al Canone dovuto;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del vigente codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (ai sensi del comma 821 lett. g) della Legge 160/2019)
- 3 bis. L'indennità di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato:
 - a. del 50% per le occupazioni di suolo pubblico;
 - b. del 5% per le diffusioni di messaggi pubblicitari;
- Alle medesime sanzioni di cui al comma 3 vengono assoggettate le occupazioni e le esposizioni a carattere annuale, rilevate in seguito ad attività accertativa, anche se regolarizzate in corso d'anno.
- 5. L'avviso di accertamento emesso a seguito di una rilevazione fatta da un soggetto, comunque incaricato dal Comune o dall'eventuale gestore del canone, rimane a tutti gli effetti valido purché

- venga redatto sulla base della rilevazione svolta e della documentazione che questo avrà prodotto (immagini fotografiche etc.).
- 6. Il Comune o l'eventuale gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute di cui alle lettere a) e b) del comma 3, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019. Nel caso di mancato adempimento o impugnazione entro i 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 7. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle indennità e sanzioni di cui al precedente comma.
- 8. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi, in solido tra loro con reciproco diritto di regresso, sono altresì obbligati in solido verso il Comune:
 - a) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - b) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
- 9. Gli atti di cui al comma 6 sono emessi dal responsabile del servizio competente al rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, il quale previa contestazione delle relative infrazioni da parte dei competenti organi di vigilanza, dispone con propria ordinanza la rimozione delle strutture o dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese (costo orario operai per tempo impiegato nelle operazioni di sgombero) nonché quelle di custodia, pari a € 30,00 al giorno.
- 10. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
- 11. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Articolo 32 - Accertamenti e sanzioni

- 1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
- 1 bis Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo
- 2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 comma 3 del presente Regolamento.
- 3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
- 4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
- 5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

Articolo 33 - Rateazioni

1. Le somme dovute a seguito di contestazione di mancato pagamento del canone (avviso di accertamento) o di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, sono rateabili, su richiesta del debitore, ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 34 - Rimborsi e compensazione

- 1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso o la compensazione delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 180 giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
- 3. Le somme da rimborsare sono compensate d'ufficio con gli eventuali importi dovuti al Comune dal soggetto passivo, a titolo di canone, penalità o sanzioni per occupazioni o affissioni abusive.

4. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00

Articolo 35 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 36- Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA - CANONE MERCATALE

Articolo 37- Canone di concessione per l'occupazione di aree pubbliche destinate a mercati

 Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati, in deroga a quanto previsto nella PARTE SECONDA del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019, sono soggette al pagamento del relativo canone come disciplinato dagli articoli seguenti.

Articolo 38 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

- Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui all'allegato A) in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
- 2. Per le occupazioni di mercato giornaliere, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato A, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
- 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 838 della Legge n. 160/2019, limitatamente ai casi di occupazione temporanea, il canone di cui all'art. 37 del presente regolamento è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 4. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
- Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 3 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A) del presente Regolamento.

Articolo 39 - Riduzioni e maggiorazioni

- 1. Per le occupazioni di mercato annuale, ove istituito, l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
- 2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
- Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
- 4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
- 5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale, indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione.
- 6. Per le occupazioni di mercato giornaliere di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 28 comma 1 lett. e) (riduzione 50% ambulanti)
- 7. Per le occupazioni di mercato giornaliere le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.

Articolo 39 bis - Versamento del canone mercatale

- 1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
- Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito prima del rilascio della concessione o autorizzazione. In caso di rilascio di nuovi titoli a seguito di rinnovo, proroga o trasferimento del posteggio, si applica la disposizione di cui al successivo comma 4 del presente articolo.
- 3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
- 4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.

- 5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
- 6. Il pagamento del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui al comma 837 dell'art. 1 della L. 160/2019, da parte degli "spuntisti", ovvero degli ambulanti titolari di autorizzazione e che a seguito dell'azione di spunta risultano assegnatari di posteggi non occupati, deve avvenire prima dell'assegnazione.
- 7. In caso di omesso versamento del canone si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di all'art. 1, comma 821 della legge n. 160/2019; la richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso, nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
- 8. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

PARTE QUARTA - DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 40 - Tipologie dei mezzi pubblicitari

- 1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente Regolamento sono classificate in:
 - a) pubblicità ordinaria;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d) pubblicità varia.
- 2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate secondo i commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 47 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni" disciplinati dalle norme del presente Regolamento relative alla "pubblicità varia". E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite, strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
- 2 bis. Le locandine possono essere esposte solo su apposite bacheche installate dal Comune o all'interno di negozi e pubblici esercizi. La loro esposizione al di fuori di questi luoghi è soggetta alla sanzione alla sanzione stabilita con deliberazione della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 689/1981.
- 3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come in appresso:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- b) pubblicata effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti cori rimorchio di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità cori veicoli si osservano le disposizioni di cui agli articoli 57 e 59 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa.
- 5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
- 6. La pubblicità varia comprende:
 - a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, di seguito definita "pubblicità con striscioni";
 - b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
 - c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
 - d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
 - e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Articolo 41 - Piano generale degli impianti pubblicitari

- 1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'articolo 40, commi 2, 4 e 6 del presente Regolamento, nonché definisce la tipologia e la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.
- 2. Il Piano comprende:
 - a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
 - b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di precedente lettera a);
 - c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili;

- d) i mezzi destinati alla pubblicità esterna e indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale. Per tali mezzi il Piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
- 3. Nell'interno dei centri abitati il Piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario:
 - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazione pubblicitarie;
 - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
- 4. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il Piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 16, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

Articolo 42- Gestione del servizio delle pubbliche affissioni

- 1. Il Comune di Oderzo mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano. (art 1, comma 836, Legge 160/2019)
- 2. Il Piano delle pubbliche affissioni è stato adottato con delibera della Giunta comunale n. 177 del 21 settembre 2005. Gli impianti disponibili sono quelli individuati nell'allegato B)
- 3. Il Comune di Oderzo garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati nell'allegato B).

Articolo 43 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni. Superfici

- 1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 30 per ogni 1.000 abitanti. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato B) al presente regolamento.
- 2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a circa mq. 180 corrispondente al 30% della superficie disponibile.
- 3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a circa mg.

- 420 corrispondente al 70% della superficie disponibile.
- 4. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette è stabilita dal piano delle pubbliche affissioni ed è pari a circa mq. 126 corrispondente al 30% della superficie disponibile degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale.

Articolo 44 - Canone sul servizio affissioni

- 1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
- 2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.
- 3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
- 4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 45- Tariffe e maggiorazioni

- Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
- 2. La misura del canone da applicare per manifesti di superficie superiore ad 1 mq è maggiorata del 30%.
- 3. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato B) fino ad un massimo del 30% della superficie disponibile.

Articolo 46 - Riduzione del canone

- 1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione:
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- f) gli annunci mortuari.

Articolo 47 - Esenzioni dal canone

- 1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 48 - Numerazione impianti

- 1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
- 2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
- 3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Città.

Articolo 49 - Modalità per il servizio affissioni

- 1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.
- 2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
- 3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
- 4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.

- 8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
- 9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
- 10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
- 11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 50 - Vigilanza sanzioni amministrative

- Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
- 2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 49 comma 10 del presente regolamento.
- 3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 31.

PARTE QUINTA - DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 51- Norme transitorie

- 1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 116 del 28/09/1995 e ss.mm., nonché la delibera tariffaria n. 58 approvata dalla Giunta Comunale in data 18/03/2019 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
- 2. Il regolamento per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 28/10/2009 e ss.mm., nonché la delibera tariffaria n. 41 approvata dal Consiglio Comunale in data 27/09/2017 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.

- 3. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP/COSAP e ICP diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
- 4. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
- 5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.
- 5. bis Il termine di cui al precedente comma, si intende prorogato di ulteriori 3 anni.
- 6. Le modalità operative per la gestione del prelievo sui rifiuti di cui all'art. 38, comma 3, del presente regolamento saranno concordate con l'Autorità d'Ambito, anche ai fini del corretto inserimento nel Piano Finanziario predisposto dal gestore del servizio di igiene ambientale.

Articolo 52 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.